CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Processo Legislativo
Settore Commissioni Consiliari

MOZIONE
N. 381

DISCIPLINA DELLA PRATICA DELL'ELISKI IN PIEMONTE

Presentata dai Consiglieri regionali:

ACCOSSATO SILVANA (prima firmataria), ALLEMANO PAOLO, APPIANO ANDREA, BARICCO ENRICA, CAPUTO VALENTINA GIUSEPPINA, FERRENTINO ANTONIO, OTTRIA DOMENICO VALTER, RAVETTI DOMENICO

Protocollo CR n. 20253
Presentato in data 03/06/2015

X LEGISLATURA

Consiglio Regionale del Piemonte
PRI
A00020253/A0100B-04 04/06/15 CR

2.18.2/384/15/X

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

All. 1 81. li

14:46 03 GIU 2015 A01000 001127

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

MOZIONE N° 381

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell'articolo 102 del Regolamento interno

trattazione in Aula ☒
trattazione in Commissione ☐

Oggetto: Disciplina della pratica dell'eliski in Piemonte

Il Consiglio regionale del Piemonte,

premesso che

- l'eliski è la pratica dello sci fuoripista e freeride che utilizza l'elicottero come mezzo per la risalita. Tale pratica si sta diffondendo rapidamente sull'arco alpino piemontese con il moltiplicarsi di società di elicotteri sia nazionali che straniere, queste ultime attratte dal fatto che sul versante italiano delle alpi il fenomeno, fortemente limitato all'estero quando non del tutto vietato, non è regolamentato in base ad una specifica normativa;

considerato che

- sulla base infatti delle valutazioni espresse dalla Commissione internazionale per la Protezione delle Alpi (CIPRA), che ha definito l'eliski rischioso quando non adatto alle Alpi per ragioni ambientali, tale attività è stata vietata o comunque regolamentata in modo rigoroso in tutti gli altri Paesi alpini;
- l'eliski, oltre ad avere un forte impatto in termini di inquinamento acustico e di instabilizzazione di un habitat delicato come quello alpino, dal punto di vista della sicurezza comporta forti rischi per l'incolumità delle persone, derivati dal possibile

distacco di valanghe causato dai rotori o dall'azione degli sciatori depositati su pendii in quota, vette o crinali potenzialmente instabili e dal fatto che chi pratica eliski non ha la possibilità di testare le condizioni della neve durante la salita ignorando così i pericoli insiti nelle condizioni del manto nevoso;

- inoltre il volo di elicotteri a bassa quota, particolarmente nelle fasi di decollo e atterraggio, concorre in modo significativo al disturbo della fauna alpina in un periodo dell'anno, quello invernale o di inizio primavera, in cui certe specie sono già messe a dura prova dai rigori del clima;

constatato che

- come accennato, in Piemonte così come a livello nazionale oggi non esiste ancora una normativa specifica in materia e si registrano solamente isolate iniziative legislative da parte di alcune Regioni che hanno condotto ad una regolamentazione in Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ed ancora, recentemente, è stato sottoscritto un accordo tra Regione Veneto e il movimento internazionale Mountain Wilderness che vieta tale pratica sul Massiccio della Marmolada;

rilevato che

- l'elicottero risulta comunque essere il mezzo di trasporto più adatto all'ambiente alpino ed è insostituibile nel campo della sicurezza e della logistica delle strutture di accoglienza in quota;
- esiste inoltre una fascia di utenza che si rivolge a questo mezzo per praticare lo sci alpino, specie in zone dove per raggiungere i pendii occorre compiere lunghi spostamenti orizzontali o ai margini di grandi comprensori sciabili;
- tale fenomeno, se non adeguatamente normato, può portare ad un uso incontrollato e pericoloso del mezzo, o al proliferare di norme localistiche che hanno sia scarsa efficacia che ragione d'essere, stanti le caratteristiche dell'elicottero che in quanto mezzo aereo consente di valicare facilmente i confini amministrativi;

ritenuto che

- l'attività dell'eliski sia da considerare praticabile soltanto in alcuni, ben determinati ambienti e contesti, a condizione che non impatti con l'ambiente naturale, la conservazione della fauna, della flora e del loro habitat, nonchè con le attività che si svolgono ordinariamente in montagna e che venga circoscritta a determinati periodi programmate con specifiche modalità definite da un'apposita commissione di esperti;
- tale attività vada svolta sempre con il coinvolgimento di guide alpine in grado di valutare la stabilità del manto nevoso e di garantire, di conseguenza, l'esercizio in sicurezza dell'attività sportiva;

IMPEGNA

la Giunta regionale del Piemonte

- ad avviare in tempi rapidi un'apposita iniziativa legislativa per la disciplina dell'eliski con gli obiettivi di normare il fenomeno, ridurre l'impatto che ne deriva e definire adeguati standard di sicurezza.

Torino, 18 maggio 2015

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).